SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ----

(N. 1979)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile (MANNINO)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici (NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1982

Ulteriore rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dall'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56, in materia di salvaguardia della laguna di Venezia

Onorevoli senatori. — L'articolo 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, ha conferito al Governo la delega ad emanare norme concernenti la determinazione delle caratteristiche degli organi di propulsione meccanica e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti dei natanti ad uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia.

Successivamente, con l'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56, la delega fu rinnovata per la durata di due anni (scaduti il 25 marzo 1982) in considerazione delle difficoltà incontrate dal Governo nella formulazione tecnica delle soluzioni da adottare.

Con il presente disegno di legge si prevede un'ulteriore breve rinnovazione della delega (sei mesi dalla entrata in vigore della legge) tenuto conto che le soluzioni tecniche risultano già predisposte. LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La delega conferita al Governo con il sesto comma dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e con l'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56, è ulteriormente rinnovata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.